



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 94040150180	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE CAVALLO BLU APS		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO CORSO DELLA REPUBBLICA 9		
C.A.P. 27029	COMUNE VIGEVANO	PROV. PV

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE FRRPRD71A24H264R	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE FERRARI PARIDE	
DATA 24/05/2023	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT VIGEVANO
IL FUNZIONARIO Su delega del Direttore Provinciale Il Funzionario Massimo Matrella	



ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CAVALLO BLU



In data 22 maggio 2023 (22/05/2023) in Vigevano, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i signori soci:

- **PARIDE FERRARI,** nato a Rho (MI) il 24/01/1971, residente a Vigevano, C.so Della Repubblica 9, c.f. FRR PRD 71A24 H264R;
- **ROBERTA FIOCCHI,** nata a Milano il 12/08/1975, residente a Vigevano, C.so Della Repubblica 9, c.f. FCC RRT 75M52 F205H;
- **MELITA BRIGUGLIO,** nata a Vigevano il 12/12/1966, residente a Vigevano, Strada Tre Moroni 4, c.f. BRG MLT 66T52 L872Y;
- **ALDO AXHA,** nato a Tirana (AL) il 31/01/1989, residente a Vigevano, Corso Giuseppe Garibaldi 2, c.f. XHALDA89A31Z100F;
- **LUCA GANIMEDE,** nato a Magenta (MI) il 11/12/1994, residente a Vigevano, C.so Genova 102, c.f. GNM LCU 94T11 E801P;
- **MASSIMO ISTRONI,** nato a Vigevano il 08/06/1960, residente a Castello d'Agogna, via Aldo Moro 20, c.f. STR MSM 60H08 L872M;
- **FABIO CANEGALLI,** nato a Voghera (PV) il 18/07/1964, residente a Vermezzo con Zelo, via Piave 2a, CF CNGFBA64L18M109K

tra i quali si conviene e si stipula quanto segue:

viene designato a presiedere l'assemblea costituente il sig. Paride Ferrari, che chiama la signora Melita Briguglio ad assisterla in qualità di Segretario. Il Presidente dell'assemblea, constatato che l'assemblea è totalitaria, apre i lavori. Dopo esauriente argomentazione, i presenti

all'unanimità deliberano, convengono e approvano quanto segue:

1. Fra i componenti viene costituita ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"CAVALLO BLU A.P.S."

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla A.P.S.) non appena risulterà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La sigla A.P.S. non può essere usata nei rapporti con i terzi fino al giorno di avvenuta iscrizione.

2. L'Ente non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto, è apartitica, apolitica ed aconfessionale costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'Ente ha per attività istituzionale ed oggetto sociale l'attività di interesse generale rubricata all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: ***"lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"***.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione avrà lo scopo di:

- promuovere una cultura dell'integrazione
- promuovere e realizzare pratiche, interventi e progetti finalizzati al superamento della condizione di emarginazione, del reinserimento sociale e della riconfigurazione culturale della collettività.
- superare lo stigma della malattia mentale, del disagio psichico, dell'emarginazione, attraverso pratiche di educazione civile, la comprensione e il dialogo attivo.
- proporre iniziative e eventi che promuovano comportamenti ecologisti finalizzati a incrementare il benessere del cittadino.
- offrire alla cittadinanza uno spazio culturale e artistico che sia il centro di una rete di interazioni virtuose per migliorare la qualità della vita.
- promuovere una cultura sociale che apprezzi e riconosca il talento dei soggetti in condizioni di disagio ed emarginazione sociale, lo riconosca e lo integri al suo interno.
- inserimento dei soggetti portatori di disagio ed emarginazione in una rete sociale favorendo il recupero e lo sviluppo di potenzialità artistiche in un dialogo con la cittadinanza.
- rendere la produzione artistica dei soggetti portatori di disagio psichico parte integrante della cultura contemporanea.
- offrire alla società la possibilità di conoscere, capire e apprezzare i contenuti artistici prodotti da soggetti che vengono abitualmente considerati ai margini del tessuto sociale.
- promuovere l'utilizzo dell'arte come strumento di cura incentivando la ricerca e la sperimentazione sul territorio nazionale.
- promuovere la prevenzione al disagio e all'emarginazione sociale.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ha facoltà di esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, seppur in via del tutto marginale e secondaria, ove ciò sia opportuno per la costituenda associazione.

4. L'Ente ha sede nel comune di Vigevano (PV), in corso Della Repubblica n. 9 ed ha durata a tempo indeterminato.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto che consta di 18 pagine e che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. Dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità in ogni sua parte. La quota sociale da versarsi nella cassa sociale anche in contanti ed è di pari ammontare per ogni socio.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto, come approvato all'unanimità dei presenti.

5. Le parti sopra descritte costituiscono il primo nucleo di associati, denominati "fondatori", i quali, riuniti in assemblea all'unanimità deliberano che il Consiglio Direttivo dell'Ente sarà composto per i primi tre anni dai seguenti associati eletti e nominati all'unanimità, i quali accettano firmando in calce il presente verbale:

- **PARIDE FERRARI** PRESIDENTE;
- **ALDO AXHA** VICEPRESIDENTE;
- **MELITA BRIGUGLIO** SEGRETARIA;

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Il Presidente all'unanimità viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, per l'attribuzione del codice fiscale e la presentazione della dichiarazione E.A.S. all'Agenzia Entrate, per l'iscrizione al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore tenuto a cura dalla Provincia di Pavia, per l'accensione di un conto corrente bancario, ed per ogni altra formalità necessaria o anche solo utile al rispetto delle disposizioni di legge. Le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituita Associazione.

Il Presente atto costitutivo e l'allegato Statuto sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché ai sensi degli artt. 17 e 22 D.Lgs. n. 460/1997 e dell'art. 8 L. 266/1991.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore 19:15, previa redazione, lettura ed approvazione e firma del verbale in oggetto

* * * * *

Il presente atto consta di 3 pagine. Redatto, letto, deliberato e sottoscritto.

Vigevano, lì 22 maggio 2023



26.05.2023
Registrato a Vigevano il
26.5.2023
a n. 265 serie 3
tante 20000 euro
Per trascrizione

FIRMATO

I soci fondatori

Su delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Lucia Russo

[Handwritten signatures of the founders]
Roberto Rocchi
Paride Ferrari
Aldo Axha
Melita Briguglio

STATUTO

DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)

"CAVALLO BLU A.P.S."

=====

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita a norma del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e degli artt.

36 e seguenti del Codice Civile, l'Ente del terzo settore denominato:

"CAVALLO BLU

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Trattasi di una libera associazione, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni (di seguito CTS), nonché a norma di quanto indicato nel presente statuto, nel regolamento associativo, nelle delibere del consiglio direttivo e nei verbali dell'assemblea.

La denominazione potrà essere integrata da qualifiche e/o altre espressioni, sia per libera scelta che al fine di adempiere ad obblighi di legge, con semplice delibera del consiglio direttivo. A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 11 e 12 CTS, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S.". Di tale indicazione e degli estremi relativi all'iscrizione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede dell'Ente è stabilita nel comune di Vigevano (PV), presso corso Repubblica n.

9. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente atto e può essere attuato con delibera del Consiglio Direttivo. Della variazione



va data tempestiva notizia agli associati, al RUNTS, alle autorità nonché ad ogni altro soggetto interessato.

Art. 2. L'associazione "CAVALLO BLU A.P.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- promuovere una cultura dell'integrazione;
- promuovere e realizzare pratiche, interventi e progetti finalizzati al superamento della condizione di emarginazione, del reinserimento sociale e della riconfigurazione culturale della collettività;
- superare lo stigma della malattia mentale, del disagio psichico, dell'emarginazione, attraverso pratiche di educazione civile, la comprensione e il dialogo attivo.
- proporre iniziative e eventi che promuovano comportamenti ecologisti finalizzati a incrementare il benessere del cittadino;
- offrire alla cittadinanza uno spazio culturale e artistico che sia il centro di una rete di interazioni virtuose per migliorare la qualità della vita;
- promuovere una cultura sociale che apprezzi e riconosca il talento dei sog-

getti in condizioni di disagio ed emarginazione sociale, lo riconosca e lo integri al suo

interno;

- inserimento dei soggetti portatori di disagio ed emarginazione in una rete sociale favorendo il recupero e lo sviluppo di potenzialità artistiche in un dialogo con la cittadinanza;

- rendere la produzione artistica dei soggetti portatori di disagio psichico parte integrante della cultura contemporanea;

- offrire alla società la possibilità di conoscere, capire e apprezzare i contenuti artistici prodotti da soggetti che vengono abitualmente considerati ai margini del tessuto sociale;

- promuovere l'utilizzo dell'arte come strumento di cura incentivando la ricerca e la sperimentazione sul territorio nazionale;

- promuovere la prevenzione al disagio e all'emarginazione sociale;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ideazione e realizzazione di progetti, anche in collaborazione con altri Enti, che perseguano le finalità dell'Associazione;

- realizzazione di eventi culturali, artistici e performativi che promuovano una cultura dell'inclusione;

- interventi formativi rivolti a Enti e alla collettività per promuovere una maggiore comprensione del disagio psicologico e all'emarginazione;

- vendita di prodotti e servizi, realizzati nel contesto dei progetti proposti, allo scopo di autofinanziare le attività dell'Associazione;

- realizzazione di uno di uno spazio fisico cittadino che possa costituirsi come polo culturale e artistico promotore di una cultura dell'inclusione;

- realizzazione di attività formative rivolte a operatori del settore;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro il più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo previsto dai regolamenti associativi. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.



Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino gli importi di legge, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.

117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento

dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone

che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo

ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta

intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari,

laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui

all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per

cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Tutte le cariche sociali sono elettive. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun asso-

ciato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

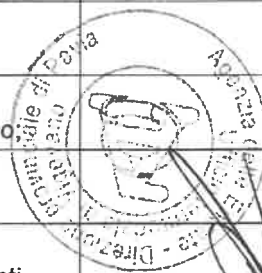
Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten initials 'MB'.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

TF

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

AA

h/h

h/h

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio ed il bilancio sociale, ove esistente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non
- attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

h/h

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- definisce il programma generale annuale di attività;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea deli-

bera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'interditto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono notificarne la nomina al Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza attribuito al rappresentante legale è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione

stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione

e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a convocare una assemblea per la nuova nomina dei membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche



individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31,

comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno

in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di

contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i re-

quisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore

legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere

monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga

opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della ri-

levanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura

dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per

l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indica-

zione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o

entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio,

la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti

relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti

annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che svolgono una attività istituzionale vicina a quella dell'Associazione e che condividono i medesimi ideali e criteri ispiratrici. In mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Disposizioni generali e finali

Art. 39. Ai sensi dell'art. 149 D.P.R. 917/1986, l'Associazione espressamente si conforma alle seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, c. 2, C.C., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 40. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento fra gli associati e dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia e s.m.i.

Il presente statuto consta di quaranta (40) articoli redatti su diciannove (19) pagine.

=====

.LETTO, SOTTOSCRITTO ED INTERAMENTE ACCETTATO.

VIGEVANO, 22 MAGGIO 2023

I SOCI FONDATORI:

• PARIDE FERRARI =

Paride Ferrari

• ROBERTA FIOCCHI =

Roberta Fiocchi

• MELITA BRIGUGLIO =

Melita Briguglio

• ALDO AXHA =

Aldo Axha

• LUCA GANIMEDE =

Luca Ganime

• MASSIMO ISTRONI =

Massimo Istroni

• FABIO CANEGALLI =

Fabio Canegalli

=====

Allegato n. ¹ all'atto registrato
Vigevano il 26.05.2023 n. 265
serie ³